



**Soluzioni  
per il tuo lavoro**

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Vittoria con te - Aziende e Artigiani

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"  
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

PB.NI01.927534 CGA - EDZ 1212026.1

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 10/01/2026



CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,  
La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

**Vittoria con te - Aziende e Artigiani** è il prodotto assicurativo pensato per proteggere le piccole e medie imprese e le attività di tipo artigianale dai rischi che quotidianamente ne minacciano la stabilità economica e si compone di dieci gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:

- Incendio e altri danni ai beni;
- Furto e rapina;
- Responsabilità civile;
- Responsabilità Civile per danni da prodotti;
- Danni indiretti;
- Danni alle apparecchiature elettroniche;
- Merci in refrigerazione;
- Assistenza;
- Tutela legale;
- Cyber risk.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Sezioni e possono essere scelte a seconda delle necessità. Sono inoltre previste garanzie opzionali per personalizzare ulteriormente la copertura.

**Vittoria con te - Aziende e Artigiani** Le dà la possibilità di includere ed abbinare in un unico prodotto diverse tipologie di garanzie così come, nel corso della vita del contratto, potrà modificare il numero e la composizione delle garanzie presenti all'interno del contratto, aggiungendo nuove garanzie o eliminando quelle esistenti, senza necessità di annullare l'intero contratto.

Altra caratteristica di **Vittoria con te - Aziende e Artigiani** è che la documentazione precontrattuale e contrattuale che Le sarà consegnata è personalizzata; riguarderà cioè solo le garanzie che Lei avrà scelto, coerentemente con le Sue richieste ed esigenze assicurative, evitandoLe così il fastidio di perdersi in informazioni superflue e ridondanti.

Al fine di avere le informazioni complete sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale La invitiamo a rivolgersi al Suo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisteLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

# Indice

<b>IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"</b>	5
<b>GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo</b>	6
<b>IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z”</b>	7
<b>1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?</b>	7
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	7
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	7
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	7
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	7
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	8
1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	8
<b>2 - Come mi assicuro?</b>	8
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	8
2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	8
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO	8
2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE	9
2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME	9
2.6 - POSSIBILITA' DELLA SOCIETA' DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE	10
2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO	10
2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	10
2.9 - IMPOSTE E TASSE	11
2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
2.11 - FORO COMPETENTE	11
2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	11
2.13 - PRESCRIZIONE	11
2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO	11
2.15 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE	11
2.16 - COASSICURAZIONE	12
<b>TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO</b>	13
<b>NOTE E NORMATIVE</b>	14
<b>RESPONSABILITA' CIVILE</b>	17
<b>GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo</b>	18
<b>Oggetto del Contratto</b>	19
<b>1 - Cosa è assicurato?</b>	19
1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)	19

1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) .....	21
1.3 - MASSIMALI ASSICURATI .....	21
1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE .....	22
1.5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO .....	22
1.6 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI .....	22
1.7 - POSTUMA INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI (D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37) .....	22
1.8 - DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI .....	23
1.9 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO .....	23
1.10 - ATTIVITÀ ASSICURATE PER LE QUALI SI DICHIARA DETENZIONE ED IMPIEGO AUTORIZZATI DI ESPLOSIVI .....	23
<b>2 - Cosa NON è assicurato?</b> .....	<b>23</b>
<b>3 - Ci sono limiti di copertura?</b> .....	<b>24</b>
3.1 - ESCLUSIONI .....	24
3.2 - FRANCHIGIE .....	26
3.3 - SCOPERTI .....	27
3.4 - LIMITI DI RISARCIMENTO .....	28
<b>Cosa fare in caso di Sinistro?</b> .....	<b>30</b>
<b>4 - Gestione del Sinistro</b> .....	<b>30</b>
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO .....	30
4.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI .....	30
4.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO .....	30
<b>TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO</b> .....	<b>32</b>
<b>NOTE E NORMATIVE</b> .....	<b>33</b>

Vittoria con te

---

Aziende e  
artigiani

## IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"



CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

## GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**" nelle presenti condizioni di assicurazione e nelle condizioni di assicurazioni delle **SEZIONI** acquistate hanno il significato a loro attribuito di seguito.

### LE PARTI:

- **CONTRAENTE**: il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **SOCIETÀ**: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

### DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **ANNO SOLARE**: periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che decorre dalla data di sottoscrizione della **POLIZZA** e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo.
- **ASSICURATO**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **CONSUMATORE**: la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **GARANZIA**: è la copertura assicurativa sui **RISCHI** che regola le modalità di **RISARCIMENTO** o **INDENNIZZO** che la **SOCIETÀ** si impegna a corrispondere a seguito di un **SINISTRO**.
- **INDENNIZZO** o **RIMBORSO**: la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**.
- **POLIZZA** o **CONTRATTO**: il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **PARTI**.
- **PREMIO**: la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.
- **RISARCIMENTO**: la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** ai terzi danneggiati in caso di **SINISTRO**.
- **RISCHIO**: la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
- **SEZIONE/I**: insieme di **GARANZIE** raggruppate in funzione dei **RISCHI** assicurati.
- **SINISTRO**: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"**

Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il **CONTRATTO**. Il **CONTRATTO** è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al **CONTRATTO**.

### **1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?**

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**.

#### **1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

È particolarmente importante per la **SOCIETÀ** che al momento della conclusione del **CONTRATTO**, il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATO** (se persona diversa dal **CONTRAENTE**) forniscano una serie di informazioni necessarie alla corretta valutazione del **RISCHIO**.

Pertanto, in caso di eventuali inesattezze e reticenze da parte del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** sulle suddette informazioni, tali da compromettere la corretta valutazione del **RISCHIO**, quest'ultimo potrebbe subire la perdita totale o parziale del proprio diritto all'**INDENNIZZO** nonché la cessazione della **POLIZZA**<sup>(1)</sup>.

L'inesattezza/incompletezza delle dichiarazioni rilasciate in **POLIZZA** non comporta decadenza del diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, né riduzione dello stesso, se tale omissione è avvenuta in buona fede.

#### **1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

In caso di variazioni che comportino una diminuzione<sup>(2)</sup> del **RISCHIO**, il **CONTRAENTE** ne deve dare comunicazione alla **SOCIETÀ** in una delle forme previste dall'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

In tal caso la **SOCIETÀ** è tenuta a ridurre il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** successive al momento in cui è pervenuta la comunicazione del **CONTRAENTE**. In alternativa, la **SOCIETÀ** potrebbe esercitare il proprio diritto di recesso dal **CONTRATTO** entro due mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della suddetta comunicazione. Tale recesso avrà effetto decorso un mese.

Anche nei casi di aggravamento<sup>(3)</sup> del **RISCHIO**, il **CONTRAENTE** è tenuto a darne comunicazione scritta alla **SOCIETÀ** mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **SOCIETÀ** potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO**, nonché la cessazione dell'assicurazione.

La mancata comunicazione da parte dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE** di circostanze aggravanti il **RISCHIO** non comporta decadenza del diritto all'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, né riduzione dello stesso, se tale omissione è avvenuta in buona fede.

#### **1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI<sup>(4)</sup>**

Se il **CONTRAENTE** ha sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi **RISCHI** coperti dalla presente **POLIZZA** deve comunicarlo alla **SOCIETÀ**. Se il **CONTRAENTE** omette dolosamente di dare tale comunicazione, la **SOCIETÀ** non è tenuta a corrispondere l'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**.

La **SOCIETÀ**, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dal **CONTRATTO** con preavviso di almeno 15 giorni restituendo al **CONTRAENTE** la quota di **PREMIO** pagata e non goduta.

In caso di **SINISTRO**, il **CONTRAENTE** deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI**

Se il **CONTRATTO** è stipulato per conto altrui, il **CONTRAENTE** deve adempiere agli obblighi da esso derivanti, ad eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**ASSICURATO**<sup>(5)</sup>.

## **1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione deve essere fatta dal **CONTRAENTE** o dall'**ASSICURATO** con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** oppure alla **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A., via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

## **1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La **SOCIETÀ** ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il **CONTRAENTE** o **ASSICURATO** hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

## **2 - Come mi assicuro?**

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le **GARANZIE** offerte dal presente **CONTRATTO**.

### **2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE**

La prima rata di **PREMIO** o l'eventuale **PREMIO** unico pattuito devono essere pagati alla consegna della **POLIZZA**.

Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.

La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la sede della **SOCIETÀ**.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit<sup>(6)</sup>, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato al contratto "SEPA Direct Debit".

Se il **CONTRAENTE** ha optato per l'Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", che forma parte integrante del **CONTRATTO**.

La sottoscrizione della **POLIZZA** (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il **CONTRAENTE** a mantenere in vita la **POLIZZA** stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di **PREMIO** alle scadenze convenute.

Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui all'articolo "ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI".

Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della **GARANZIA** R.C.O. della **SEZIONE** "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" (obblighi di legge per l'assicurazione infortuni).

### **2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO**

Le **GARANZIE** acquistate hanno effetto dalle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato, a meno che la **POLIZZA** stabilisca una data successiva. In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza, trascorso il quale le **GARANZIE** restano sospese e rientrano in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del **PREMIO**, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite<sup>(7)</sup>.

Per i **CONTRATTI** poliennali:

- la **SOCIETÀ** può prevedere frazionamenti del **PREMIO** diversi da quello mensile (per esempio, al posto di rate mensili prevedere rate annuali);
- la **SOCIETÀ** può applicare un diverso frazionamento del **PREMIO** in occasione di ogni scadenza di **ANNO SOLARE** comunicando tale intenzione al **CONTRAENTE** almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.

In tal caso il **CONTRAENTE** può recedere dal contratto comunicando il recesso alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della scadenza dell'**ANNO SOLARE**.

### **2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il **CONTRATTO** può avere durata annuale o poliennale, con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

Anche se la **POLIZZA** dovesse prevedere una durata poliennale, il **CONTRAENTE** potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui ha esercitato il recesso<sup>(8)</sup>.

La **POLIZZA** (così come le **GARANZIE** in essa contenute) ha durata non inferiore ad 1 anno, e, giunta

alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle **PARTI** nelle modalità di seguito indicate, è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.  
La disdetta, in quest'ultimo caso, deve essere data nelle forme indicate all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI" almeno 60 giorni prima della scadenza della **POLIZZA**.

## **2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE**

In caso di trasloco delle cose assicurate:

- il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** (se diverso dal **CONTRAENTE**) deve avvisare la **SOCIETÀ** indicando la località di destinazione e la data di inizio del trasloco;
- le **GARANZIE** vengono prestate contemporaneamente nelle due località (di origine e di nuova destinazione) per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di inizio del trasloco, alla fine del quale saranno operanti solo per la nuova località.

Restano comunque salve le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **RISCHIO**, nonché le esclusioni previste nelle singole **SEZIONI**.

## **2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME**

Le somme assicurate, i massimali, le franchigie, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** delle **GARANZIE** delle **SEZIONI**:

- "Responsabilità Civile";  
sono soggetti ad adeguamento in base all'indice dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", pubblicato dall'ISTAT.

L'adeguamento dei valori avviene in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni **ANNO SOLARE** sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- in fase di rinnovo della **POLIZZA**, in caso di una variazione in più od in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o ad indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** o le rate di **PREMIO** verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dal rinnovo della **POLIZZA**, dietro rilascio al **CONTRAENTE** di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se, in conseguenza della variazione dell'indice, le somme assicurate, i massimali, i limiti di **INDENNIZZO** espressi in euro ed il **PREMIO** superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle **PARTI** rinunciare, con comunicazione scritta da inviare all'altra parte, al loro aggiornamento e tali importi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione dell'indice, la **SOCIETÀ** comunicherà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. È facoltà del **CONTRAENTE** rinunciare a tale adeguamento comunicandolo nelle forme di cui all'articolo: "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

La presente condizione non è operante:

- se si è optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

**Esempio di indicizzazione:**

**Data di effetto della POLIZZA: 1/12/2023**

**Data scadenza POLIZZA: 1/12/2024**

**Indice ISTAT rilevato a giugno 2023: 100**

**Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 102**

Variazione indice ISTAT tra giugno 2023 e giugno 2024: +2%	1/12/2023	1/12/2024
<b>CAPITALE ASSICURATO</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 102.000</b>
<b>PREMIO</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ 510</b>

## **2.6 - POSSIBILITA' DELLA SOCIETA' DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Ad ogni rinnovo annuale della **POLIZZA**, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, la **SOCIETÀ** può modificare il **PREMIO** di **POLIZZA**, in aggiunta a quanto eventualmente previsto dall'indicizzazione (se selezionata e indicata in **POLIZZA**).

La variazione di **PREMIO** è evidenziata sulla quietanza rilasciata al **CONTRAENTE** che, pagando il **PREMIO** così modificato, acconsente al rinnovo del **CONTRATTO** alle nuove condizioni.

Se il **CONTRAENTE** non accetta le nuove condizioni e non paga il **PREMIO**, l'assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.

## **2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di **SINISTRO** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**, le **PARTI** possono recedere dal contratto o dalla singola **GARANZIA** con preavviso di 30 giorni. Il preavviso va inviato con le modalità indicate all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

La **SOCIETÀ**, entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, rimborsa al **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **RISCHIO** non corso.

Se la comunicazione di recesso avviene meno di 30 giorni prima dalla scadenza del **PREMIO** o di una rata di **PREMIO**, il **CONTRAENTE** non deve pagare il **PREMIO** o la rata, e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza.

Se il **PREMIO** o la rata viene comunque pagata, la **SOCIETÀ** restituisce al **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO** imponibile (netto imposte) non goduto.

## **2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA**

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il **CONTRATTO** è stipulato da un **CONSUMATORE**, il **CONTRAENTE** può recedere dal **CONTRATTO** nei 14 giorni successivi al perfezionamento della **POLIZZA** avvenuto con il pagamento del **PREMIO**, tramite richiesta scritta da inviare nelle modalità previste dall'art. "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

In tal caso la **SOCIETÀ** trattiene la quota di **PREMIO** relativa al periodo in cui il **CONTRATTO** ha avuto effetto.

**Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?**

**Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del CONTRAENTE (ad esempio internet), viene utilizzata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.**

## **2.9 - IMPOSTE E TASSE**

Il **PREMIO** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **CONTRAENTE**.

## **2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal **CONTRATTO** valgono le norme di legge.

## **2.11 - FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie relative a questo **CONTRATTO** il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** (se diverso).

## **2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

Per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo **CONTRATTO**, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione <sup>(9)</sup>.

L'Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (via web).

In ogni caso la **PARTE** richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **SINISTRO**, numero della **POLIZZA**), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla **SOCIETÀ** della relativa istanza: [mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it);
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

## **2.13 - PRESCRIZIONE**

I diritti derivanti dalle prestazioni e **GARANZIE** di cui alla presente **POLIZZA** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda<sup>(10)</sup>.

Relativamente alle **GARANZIE** della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**ASSICURATO** o ha promosso contro di questo l'azione<sup>(11)</sup>.

## **2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO**

Ogni variazione al **CONTRATTO** deve essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta dalle **PARTI**.

## **2.15 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE**

Il **CONTRAENTE** stipula per sé e per i suoi eredi, che sono solidalmente obbligati a proseguire il **CONTRATTO** fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione dell'eredità il **CONTRATTO** continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del **RISCHIO**.

Il **CONTRATTO**:

- in caso di fusione dell'azienda del **CONTRAENTE**, continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita;
- nei casi di trasformazione, di cambio di denominazione o di ragione sociale, continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento dell'azienda del **CONTRAENTE** o di sua messa in liquidazione, continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il **CONTRAENTE**, i suoi eredi/aventi causa, devono comunicare alla **SOCIETÀ** le variazioni di cui sopra entro 15 giorni dal loro verificarsi; la **SOCIETÀ** nei 30 giorni successivi può recedere dal **CONTRATTO**, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

In caso di risoluzione anticipata dal **CONTRATTO** per la vendita dell'azienda e/o variazione del **CONTRAENTE**, oltre alle rate di **PREMIO** scadute e non pagate è necessario pagare alla **SOCIETÀ** il **PREMIO** relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del **CONTRAENTE** relativa alla circostanza che ha dato origine alla risoluzione.

## **2.16 - COASSICURAZIONE**

Se il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** è ripartito in quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, risultante in **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

## TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

La seguente tabella riporta in sintesi gli adempimenti in caso di **SINISTRO**.

Per i dettagli si rimanda alla lettura di quanto specificatamente riportato nelle singole **SEZIONI**:

SEZIONE	Adeempimento
Tutte le SEZIONI	<ul style="list-style-type: none"><li>Denunciare il <b>SINISTRO</b> all'Agenzia cui è assegnata la <b>POLIZZA</b> entro 5 giorni da quando è accaduto o ne si è venuti a conoscenza indicando la data del <b>SINISTRO</b>.</li><li>Fornire nella denuncia indicazione della data del <b>SINISTRO</b>.</li></ul>

## NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

### (1) CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

### (2) CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### (3) CODICE CIVILE - Art.1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(6) Consistente nell'addebito automatico su conto corrente

(7) **CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(8) **CODICE CIVILE - Art.1899, così come modificato dall'art. 21 della L. n°99 del 23 luglio 2009**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(9) In base al disposto dell'art.5 condizione di procedibilità e rapporti con il processo" del decreto legislativo 4 marzo 2010 n°28 e successive modifiche (di seguito "decreto 28"). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato. La parte che viene chiamata in mediazione (sia la società, sia l'assicurato) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal ministero della giustizia, dell'organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'organismo prescelto.

(10) **CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(11) **CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità

**Vittoria con te**

---

**Aziende e  
artigiani**

## **Sezione “RESPONSABILITA' CIVILE”**



CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

## GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento "**Il contratto dalla A alla Z**".

- **ADDETTI:** titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.
- **COSE:** oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonchè gli animali.
- **DATI:** qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software) memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **DATI PERSONALI:** informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale, semprechè relativi all'attività dell'**ASSICURATO**.
- **FRANCHIGIA:** importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** o per ogni danneggiato.
- **MASSIMALE:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETA'**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimite di **RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETA'**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta al **MASIMALE** nella misura e nei limiti del Codice Civile<sup>(1)</sup>, rispetto al **MASSIMALE** o al sottolimite di **RISARCIMENTO** applicabile.
- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SISTEMA INFORMATICO:** insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **SUPPORTO DATI:** tutti i dispositivi informatici (ad esempio: dischi esterni, CDROM, DVD, chiavette USB, cloud, ecc.) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.

## Oggetto del Contratto

### 1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE** della presente **SEZIONE** valide solo se richiamate in **POLIZZA**.

#### 1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La **SOCIETA'** tiene indenne l'**ASSICURATO**, nei limiti dei **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA**, di quanto è tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, per :

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a **COSE**,

relativamente ai **RISCHI** derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in **POLIZZA**.

L'assicurazione vale anche:

- per le azioni di rivalsa eseguite dall'INPS <sup>(2)</sup>;
- per la responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** da fatto doloso di persone delle quali l'**ASSICURATO** risponde a norma di legge.

La **GARANZIA "R.C.T."** comprende anche le prestazioni di seguito elencate.

##### • Attività complementari a quella principale

E' compresa la responsabilità civile dell'**ASSICURATO** in relazione a:

- proprietà o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in **POLIZZA** (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate), compresa la committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli stessi. Sono compresi anche: gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
- impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l'esclusione dei **RISCHI** derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell'**ASSICURATO**, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati. Sono esclusi i danni da furto, quelli causati alle **COSE** che si trovano sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico. Sono esclusi i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico anche se sono in sosta mentre eseguono tali operazioni, nonché dei **RISCHI** derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature;
- organizzazione di attività ricreative svolte a favore dei propri dipendenti, esclusa l'organizzazione delle gite aziendali;
- partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, compreso il **RISCHIO** derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso l'**ASSICURATO** che presso terzi;
- gestione bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'**ASSICURATO**;
- presenza di cani preposti alla guardia delle sedi ove viene esercitata l'attività dell'**ASSICURATO**;
- servizi medici ed infermieristici;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

##### • Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali

Premesso che le attività edili, carpenteria in genere e lavori stradali non costituiscono oggetto

primario dell'attività svolta dall'**ASSICURATO** (indicata in **POLIZZA**), la **GARANZIA "R.C.T."** opera anche per le attività edili, carpenteria in genere e lavori stradali se necessarie allo svolgimento dell'attività primaria indicata in **POLIZZA**.

- **Lavori eseguiti presso terzi**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo **"ESCLUSIONI"**, la **GARANZIA "R.C.T."** comprende i danni:

- a **COSE** altrui derivanti da incendio di **COSE** dell'**ASSICURATO** o dallo stesso detenute;
- alle **COSE** presenti durante l'esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La prestazione opera limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività indicata in **POLIZZA**, fermo restando quanto previsto al precedente punto **"Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali"**.

- **Responsabilità civile dell'assicurato per committenza** <sup>(3)</sup>

a) A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo **"ESCLUSIONI"**, la **GARANZIA "R.C.T."** è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/**ASSICURATO** <sup>(4)</sup> per danni causati a terzi dagli **ADDETTI** in relazione alla guida di autovetture (compresi i "fuoristrada" immatricolati come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli se i medesimi non sono di proprietà o in usufrutto dell'**ASSICURATO** o a lui intestati al P.R.A. o a lui locati.

La **GARANZIA** vale anche per i danni corporali causati alle persone trasportate ed è fatto salvo il diritto di surrogazione della **SOCIETÀ** nei confronti dei responsabili.

Questa estensione di **GARANZIA** vale nel territorio italiano (compreso Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).

b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione è operativa per la responsabilità civile dell'**ASSICURATO** in qualità di committente di:

- tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli amministratori e dei dirigenti dell'**ASSICURATO**;
- lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
- montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, se detti lavori sono eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.

Fermo quanto indicato all'articolo **"ESCLUSIONI"**, con riferimento ai danni derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008, salvo quanto direttamente attinente all'attività assicurata, se rientrante nel Settore Edilizia.

- **Responsabilità civile personale degli addetti**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli **ADDETTI** dell'**ASSICURATO**, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'**ASSICURATO** stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Sono esclusi i **RISCHI** di cui alla lettera a) della prestazione **"Responsabilità civile dell'assicurato per committenza"**.

Agli effetti della presente estensione di **GARANZIA** gli **ADDETTI** dell'**ASSICURATO** sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime <sup>(5)</sup>, entro i limiti del **MASSIMALE** previsto per la **GARANZIA "R.C.O"**, se presente in **POLIZZA**.

- **Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile**

A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo **"ESCLUSIONI"** la **GARANZIA "R.C.T."** comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, se conseguenti a **SINISTRO** risarcibile a termini delle **GARANZIE** previste nella presente **SEZIONE**.

- **Danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico**

A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo **"ESCLUSIONI"** la **GARANZIA "R.C.T."** comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- **Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate**

A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo **"ESCLUSIONI"**, la **GARANZIA "R.C.T."** comprende i danni a **COSE** di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Il danno deve dipendere da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato per tali operazioni e tale rottura non avviene in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.

#### • **Cose in custodia all'Assicurato**

A parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo "ESCLUSIONI" la **GARANZIA "R.C.T"** comprende i danni materiali e diretti a **COSE** di terzi detenute dall'**ASSICURATO**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

### **1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La **SOCIETA'** tiene indenne l'**ASSICURATO**, nei limiti dei **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA**, di quanto è tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione <sup>(6)</sup>;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di **RISARCIMENTO** di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina di legge <sup>(7)</sup> subiti dai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "*Tabella delle menomazioni*" approvata con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000.

Ai fini della presente **GARANZIA** sono equiparati ai dipendenti, se soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione:

- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

Se l'INAIL esercita azione di surroga <sup>(8)</sup> anziché quella di regresso, prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro:

- fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo;
- a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "Cosa NON è assicurato?", i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La **GARANZIA** è efficace se al momento del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** è in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

L'assicurazione vale anche:

- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS <sup>(9)</sup>;
- per la responsabilità civile che può derivare all'**ASSICURATO** da fatto doloso di persone delle quali l'**ASSICURATO** deve rispondere a norma di legge.

La **GARANZIA "R.C.O."** conserva validità anche se l'**ASSICURATO** non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, quando ciò deriva da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e quando tale interpretazione non deriva da dolo o colpa grave dell'**ASSICURATO** o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

#### **Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali**

Premesso che le attività edili, carpenteria in genere e lavori stradali non costituiscono oggetto primario dell'attività svolta dall'**ASSICURATO** (indicata in **POLIZZA**), la **GARANZIA "R.C.O."** opera anche per le attività edili, carpenteria in genere e lavori stradali se necessarie allo svolgimento dell'attività primaria indicata in **POLIZZA**.

La **GARANZIA "R.C.O."** è valida entro i limiti indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

### **1.3 - MASSIMALI ASSICURATI**

Le **GARANZIE** sono prestate fino alla concorrenza dei rispettivi **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** con tre distinti importi per ciascuna delle **GARANZIE**.

In particolare, l'importo indicato:

- in prima posizione, rappresenta il massimo **INDENNIZZO** per ogni **SINISTRO**, indipendentemente dal numero di persone o **COSE** danneggiate;
- in seconda posizione, rappresenta il massimo **INDENNIZZO** per ogni persona deceduta o che ha subito lesioni personali;
- in terza posizione, rappresenta il massimo **INDENNIZZO** per danni a **COSE**, anche se appartenenti a

più persone.  
I **MASSIMALI** previsti per la **GARANZIA "R.C.T."** si cumulano con quelli della **GARANZIA "R.C.O."**.

Se l'assicurazione viene prestata per una pluralità di **ASSICURATI**, il **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda di **RISARCIMENTO** resta unico, anche nel caso di corresponsabilità di più **ASSICURATI**.

Il **MASSIMALE** è utilizzato:

- in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- in via subordinata, per il residuo, a copertura della responsabilità civile degli altri **ASSICURATI**.

In caso di conflitto di interessi tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e gli altri **ASSICURATI** tutte le **GARANZIA** di **POLIZZA** operano soltanto a favore del primo.

## **1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE**

La **GARANZIA "R.C.T."** è operante per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del continente europeo.

Tale limitazione territoriale non si applica:

- nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands);
- in occasione di viaggi di **ADDETTI** all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'**ASSICURATO**.

La **GARANZIA "R.C.O."** è operante in tutto il mondo se l'**INAIL** o altro Istituto preposto per legge:

- ha accordato analoga copertura di estensione territoriale;
- presta la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

## **1.5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio delle **GARANZIE** della presente **SEZIONE** è determinato in base al numero degli **ADDETTI** che partecipano manualmente all'attività assicurata, dichiarato dal **CONTRAENTE** e riportato in **POLIZZA**.

## **1.6 - RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI**

A parziale deroga di quanto previsto al successivo capitolo "**ESCLUSIONI**", la **GARANZIA "R.C.T."** vale anche per la responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO**, ai sensi di legge, per danni causati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, purché riconducibili in linea causale ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione.

La **GARANZIA** è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità della **POLIZZA** purché denunciati alla **SOCIETÀ**:

- non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori limitatamente all'attività di autoriparatore.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Inoltre, sempre a parziale deroga di quanto previsto al successivo capitolo "**ESCLUSIONI**", sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **SINISTRO** indennizzabile a termini della presente estensione di **GARANZIA**.

La **GARANZIA** è valida con i limiti di **RISARCIMENTO** e lo **SCOPERTO** indicati nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

## **1.7 - POSTUMA INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI (D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37)**

Ad estensione della **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"**, per i lavori di installazione, manutenzione e riparazione agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze <sup>(10)</sup>, l'assicurazione è operante per i **SINISTRI** denunciati alla **SOCIETÀ**, durante il periodo di validità della **POLIZZA**, entro 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.

Quando il progetto è stato redatto dall'**ASSICURATO**, in possesso dei requisiti professionali <sup>(11)</sup>, sono compresi i danni conseguenti ad errori commessi nella redazione del progetto.

Più richieste di **RISARCIMENTO** presentate all' **ASSICURATO** nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione conseguenti ad un medesimo errore di progettazione sono considerate come un unico **SINISTRO (SINISTRO in serie)**.

La **GARANZIA** è prestata a condizione che l'**ASSICURATO** è in possesso, quando richieste, delle abilitazioni previste dalla legge <sup>(12)</sup>.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

## **1.8 - DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "ESCLUSIONI", la **GARANZIA "R.C.T."** comprende i danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori, esclusi i danni resi necessari per l'effettuazione dei lavori.

La **GARANZIA** è valida con i limiti indicati nel successivo capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

## **1.9 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO**

Al **RISARCIMENTO** del danno subito da ogni singolo dipendente che ha riportato un'invalidità permanente, si applica la **FRANCHIGIA** scelta dal **CONTRAENTE** e riportata in **POLIZZA**.

## **1.10 - ATTIVITÀ ASSICURATE PER LE QUALI SI DICHIARA DETENZIONE ED IMPIEGO AUTORIZZATI DI ESPLOSIVI**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "ESCLUSIONI", l'assicurazione comprende il **RISCHIO** relativo alla detenzione e all'impiego di esplosivi, purché tale detenzione e l'impiego siano espressamente concordati con la **SOCIETÀ** e purché la detenzione e l'impiego, nonché il luogo di utilizzo siano autorizzati a norma di legge.

## **2 - Cosa NON è assicurato?**

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalla copertura assicurativa.

Non sono assicurabili:

- le sedi di imprese fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- le imprese che operano nel settore edile;
- le imprese che operano in settori diversi da:
  - industria;
  - artigianato;
  - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
  - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi;
  - servizi di spedizione, logistica, trasporto.
- imprese con numero addetti uguale o superiore a 250.

Per la **GARANZIA**:

- "R.C.T.",  
non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera):
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**ASSICURATO** non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'**ASSICURATO**, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Esclusione non valida (quindi la copertura è operante) per gli **ADDETTI** dell'**ASSICURATO** che:

- non sono soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni <sup>(13)</sup>;
- e subiscono un infortunio in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**ASSICURATO**, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Esclusione non valida (quindi la copertura è operante) per:

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'**ASSICURATO**, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultano oggetto principale dell'attività dichiarata ed

- indicata in **POLIZZA**;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della **POLIZZA**,
- solo in caso di lesioni corporali e se i danni sono conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'**ASSICURATO** o da un suo **ADDETTO** del cui operato l'**ASSICURATO** deve rispondere <sup>(14)</sup>

### 3 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **GARANZIA**, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **RISARCIMENTO** previsti dal **CONTRATTO**.

#### 3.1 - ESCLUSIONI

La **GARANZIA "R.C.T."** non vale per i danni:

- da furto;
- a **COSE** altrui derivanti da incendio di **COSE** dell'**ASSICURATO** o da lui detenute. Esclusione non valida se presente in **POLIZZA** la **GARANZIA "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**.
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate <sup>(15)</sup>, o in aree aeroportuali;
- da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili) compresi i droni;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- a **COSE** che l'**ASSICURATO** detiene a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- alle **COSE** in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle **COSE** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- provocati da persone non rientranti nella definizione di **ADDETTI**;
- ai mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a **COSE** trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate o scaricate;
- causati o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori);

Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;

- causati da **COSE** in genere dopo la consegna a terzi;
- a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre **COSE** in genere dovuti ad assestamento, cedimento, frammento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- indennizzabili in base a **GARANZIE** assicurate in altre **SEZIONI** della presente **POLIZZA**;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

nonché derivanti, anche in parte:

- da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- da richieste di **RISARCIMENTO** a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO**

dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;

- derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008, salvo quanto direttamente attinente all'attività assicurata, se del Settore Edilizia.

Per la GARANZIA "R.C.T." sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;

Per la prestazione "Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali", per i lavori di ristrutturazione<sup>(16)</sup>, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati che comportano interventi:

- sulle parti strutturali, l'assicurazione non comprende i danni alle **COSE** che si trovano nell'intero fabbricato;
- sulle parti non strutturali, sono esclusi solo i danni alle **COSE** che si trovano nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Tale esclusione riguarda i danni direttamente ricollegabili alle tecniche operative dei predetti specifici lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione.

Per la prestazione "Responsabilità Civile dell'Assicurato per committenza", è esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli **ADDETTI** dell'**ASSICURATO** e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'**ASSICURATO** stesso.

Per la prestazione "Danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico" sono esclusi i danni ai natanti conseguenti a mancato uso.

Per la prestazione "Cose in custodia all'assicurato", sono esclusi i danni:

- avvenuti presso terzi;
- derivanti da incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle **COSE** costituenti strumento di lavoro, e alle **COSE** che sono oggetto delle attività dell'**ASSICURATO**;
- relativi a lavori di edilizia;
- relativi a lavori stradali;
- quando l'attività è svolta anche con personale non rientrante nella definizione di **ADDETTI**;
- a officine meccaniche, carrozzerie per la riparazione di veicoli, stazioni di servizio, distributori di carburante e stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna.

La GARANZIA "R.C.O." non opera per i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- nonché derivanti, anche in parte:
- da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- da richieste di **RISARCIMENTO** a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
- da campi elettromagnetici.

Sono inoltre escluse le malattie professionali.

Per la GARANZIA "ATTIVITÀ ASSICURATE PER LE QUALI SI DICHIARA DETENZIONE ED IMPIEGO AUTORIZZATI DI ESPLOSIVI" sono esclusi i danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle **COSE** in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

Per la GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI" sono esclusi i danni:

- agli impianti, attrezzi o **COSE** in genere installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa

- inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- ai veicoli oggetto degli interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte;
- derivanti dalle attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46, l'assicurazione è operante se **l'ASSICURATO** è in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

Per la **GARANZIA POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI (D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37)**

sono esclusi i danni:

- causati dalle ditte subappaltatrici cui l'**ASSICURATO** stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori;
- imputabili ad errori nella scrittura del programma software (cosiddetti "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'**ASSICURATO**;
- conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di **DATI**, nonché da smagnetizzazione ed a cancellazione per svista;
- agli impianti installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

### **3.2 - FRANCHIGIE**

#### **Esempio di applicazione della FRANCHIGIA**

- FRANCHIGIA = € 200**
- Danno = € 750**
- Danno indennizzato all'ASSICURATO = € 550**

**TABELLA 1**

#### **Applicazione delle FRANCHIGIE**

<b>GARANZIA o bene colpito da SINISTRO</b>	<b>FRANCHIGIA (per SINISTRO salvo diversa indicazione)</b>
"R.C.T." <i>Danni a COSE</i>	€ 500
"R.C.T." Lavori inerenti all'edilizia  Ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. <i>Danni a COSE presenti in locali dove non si eseguono i lavori</i>	€ 750
"R.C.T." Danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico	€ 150 per ogni mezzo danneggiato

"POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI": DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'	€ 3.000
FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO	Scelta dal <b>CONTRAENTE</b> ed Indicata in <b>POLIZZA</b> : € 2.600

### 3.3 - SCOPERTI

#### Esempio di applicazione dello SCOPERTO

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 2.500;

- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 7.500 poichè rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 2.500 (scoperto 10% = € 1.000 che è inferiore al minimo)
- Danno 2 = € 30.000; danno indennizzato all'ASSICURATO = € 27.000 poichè rimane a carico dell'ASSICURATO lo SCOPERTO pari al 10% del danno (€ 3.000, in quanto superiore allo SCOPERTO minimo)

**TABELLA 2**

#### Applicazione degli SCOPERTI

GARANZIA o evento	SCOPERTO (per SINISTRO salvo diversa indicazione)
"R.C.T." Lavori inerenti all'edilizia e a carpenteria in genere, lavori stradali	20% con min € 150 per ogni danneggiato
Danni a COSE durante lavori di demolizione/disfacimento	
"R.C.T." Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi	10% con min € 250 per ogni danneggiato
"R.C.T." Lavori eseguiti presso terzi	10% min € 500
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile	10% con min € 1.500
"R.C.T." Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	10% con min € 150
"R.C.T." Cose in custodia all'assicurato	10% con min € 250
<b>R.C. DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DI LAVORI: DANNI A COSE</b>	10% con min € 250
<b>POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI: DANNI A COSE</b>	10% con min € 250
<b>DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI</b>	10% con min € 300
"R.C.O." Inadempimento obbligo di avviso in caso di sinistro	10% con min di € 2.500 e max € 25.000, in aggiunta ad eventuali altri SCOPERTI o FRANCHIGIE previsti ed applicabili al caso di specie

### **3.4 - LIMITI DI RISARCIMENTO**

La **GARANZIA** viene prestata nel limite del **MASSIMALE** convenuto in **POLIZZA** per ogni **SINISTRO**, limite che resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano coinvolti più **ASSICURATI**.

Tuttavia, il **MASSIMALE** verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile dell'**ASSICURATORE/CONTRAENTE** ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra l'**ASSICURATORE/CONTRAENTE** e gli altri assicurati la **GARANZIA** opera solo a favore del primo.

#### **Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?**

Per **limite di RISARCIMENTO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata **GARANZIA**.

Il **limite di RISARCIMENTO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

#### **Esempi di applicazione di limite di RISARCIMENTO per una determinata GARANZIA**

- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO:** la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200 per ciascun **SINISTRO**; non è fissato un limite per anno, quindi la **SOCIETÀ** pagherà tutti i **SINISTRI** che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO e per anno:** la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- **limite di RISARCIMENTO € 200 per SINISTRO e € 500 per anno:** in questo caso la **SOCIETÀ** pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo **SINISTRO**.

**Tabella 3**  
**Applicazione dei Limiti di RISARCIMENTO.**

<b>GARANZIA o evento</b>	<b>Limite di RISARCIMENTO (per ANNO ASSICURATIVO salvo diversa indicazione)</b>
"R.C.T." Lavori inerenti all'edilizia  Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. Danni a <b>COSE</b> presenti in locali dove non si eseguono i lavori	€ 35.000
"R.C.T." Lavori eseguiti presso terzi	€ 100.000
"R.C.T." Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi	€ 55.000
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile	€ 150.000
"R.C.T." Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	€ 50.000

"R.C.T." Cose in custodia all'assicurato	€ 30.000
<i>R.C. DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DI LAVORI: DANNI A COSE</i>	€ 150.000 € 50.000 se autoriparatore
<i>"POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI"</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danni a persone: <b>MASSIMALE</b> R.C.T.</li> <li>• Danni a cose: 10% del <b>MASSIMALE</b> R.C.T.</li> <li>• Interruzione e sospensione attività: 5% del <b>MASSIMALE</b> R.C.T.</li> <li>• Errori progettazione/settaggio software: € 5.000</li> </ul>
<i>DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI</i>	€ 50.000

## Cosa fare in caso di Sinistro?

### 4 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

#### 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** l'**ASSICURATO** o il **CONTRAENTE** deve avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza <sup>(17)</sup>. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al **RISARCIMENTO** <sup>(18)</sup>.

Per la **GARANZIA "R.C.O."**, il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve denunciare a tutti i **SINISTRI**:

- che comportano lesioni gravi o gravissime (con almeno 40 giorni di prognosi <sup>(19)</sup>);
- per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge;
- per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta richiesta scritta di **RISARCIMENTO**.

In caso di inadempimento di tale obbligo, oltre a quanto previsto dal disposto dell'Art. 1915 del Codice Civile, la **GARANZIA** verrà prestata con i limiti di **RISARCIMENTO** e lo **SCOPERTO** indicati nel precedente capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e ciò in aggiunta ad altri **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** previsti in **POLIZZA** e applicabili al caso di specie.

Se il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** hanno agito in accordo con i danneggiati, o ne hanno favorito le pretese, il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** decade dai diritti contrattuali.

L'**ASSICURATO** deve inoltre trasmettere alla **SOCIETÀ** la copia dell'atto di citazione o di qualunque altro atto giudiziario notificato entro il termine di 10 giorni dalla notifica, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche da parte della **SOCIETÀ** nel caso in cui quest'ultima ne abbia interesse e la **GARANZIA** assicurativa risulti regolarmente operante.

Se l'**ASSICURATO** non consegna la copia degli atti sopra descritti, o comunque incorre nelle decadenze ai termini di legge, la **SOCIETÀ** non si fa carico delle spese sostenute per legali o tecnici dell'**ASSICURATO**, così come previsto al successivo articolo "*Gestione delle vertenze di danno e spese legali*".

Per la **GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"** i **SINISTRI** devono essere denunciati alla **SOCIETÀ**:

- non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori limitatamente all'attività di autoriparatore.

Per la **GARANZIA "POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI"** i **SINISTRI** devono essere denunciati alla **SOCIETÀ** non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

#### 4.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

#### 4.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della **GARANZIA**, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del **RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredata degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

## TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Avvisare del **SINISTRO** l'agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, oppure la **SOCIETA'** entro 3 giorni da quando se ne è venuti a conoscenza.

Per la **GARANZIA R.C.O.**, il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** deve denunciare tutti i **SINISTRI**:

- che comportano lesioni gravi o gravissime (con almeno 40 giorni di prognosi);
- per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge;
- per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta richiesta scritta di **RISARCIMENTO**.

## NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate e i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione che precedono.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(2) **Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222**

1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle indicate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(3) **CODICE CIVILE - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(4) **CODICE CIVILE - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(5) **CODICE PENALE -Art. 583 - Circostanze aggravanti**

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa

(6) **Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.**

**Art. 10**

L'assicurazione a norma del presente decreto esonerà il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal

quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

#### **Art. 11**

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

(7) **Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202**

(8) **CODICE CIVILE - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affilati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(9) **Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222**

1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle indicate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(10) **Di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**

#### **Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
  - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  - b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;  
(lettera così sostituita dal D.M. n. 192 del 2022)
  - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;  
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

**(11) Di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**

**Art. 4. Requisiti tecnico-professionali**

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;  
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011; (lettera introdotta dall'art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

**(12) Art. 2 della Legge n. 46/1990 e art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni e integrazioni**

**Art. 2. Soggetti abilitati**

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

**Art. 3. Imprese abilitate**

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di

quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

(13) **Ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202**

(14) **CODICE CIVILE - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(15) **Come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione**

(16) **Così definiti dalla legge, n° 457 del 5/8/1978**

(17) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(18) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(19) **CODICE PENALE - Art. 583 - Circostanze aggravanti**

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa.



**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**  
Società per Azioni | Sede Via Ignazio  
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale  
Sociale Euro 68.297.833 interamente  
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del  
Registro Imprese di Milano 01329510158  
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di  
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I  
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo  
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei  
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Chi protegge se stesso, protegge gli altri.